

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 gennaio 1942-XX.

Variazioni all'elenco dei gas tossici allegato al decreto Ministeriale 6 febbraio 1935-XIII.

**IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO**

Veduta la domanda in data 26 luglio 1938-XVI della Società anonima Durferri, intesa ad ottenere l'autorizzazione a mettere in commercio, ad uso industriale, sali composti, contenenti anche cianuro di sodio;

Veduti gli articoli 1, 2, 4 e 68 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Veduto il decreto Ministeriale 6 febbraio 1935 che approva il prospetto contenente l'elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del citato regolamento;

Sentita la Commissione tecnica permanente per l'impiego dei gas tossici;

Decreta:

Art. 1.

La dizione al n. 5 del prospetto contenente l'elenco dei gas tossici allegato al decreto Ministeriale 6 febbraio 1935-XIII, viene modificato come segue: « cianuri alcalini di potassio, di sodio e di calcio, da soli o mescolati con altre sostanze ».

Art. 2.

Il Direttore generale della Sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1942-XX

(483)

p. Il Ministro: BUFFARINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 gennaio 1942-XX.

Modificazioni all'elenco degli stupefacenti approvato con decreto Ministeriale 18 febbraio 1937-XV.

**IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO**

Veduto il proprio decreto in data 18 febbraio 1937-XV, col quale venne approvato l'elenco delle sostanze e delle preparazioni soggette alle disposizioni sugli stupefacenti;

Veduto l'art. 148 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche all'elenco di cui sopra;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

I punti 3, 4, 5 e 18 dell'elenco delle sostanze e delle preparazioni soggette alle disposizioni sugli stupefacenti, approvato con decreto Ministeriale del 18 febbraio 1937-XV, sono sostituiti dai seguenti:

« 3. — Morfina, suoi sali e preparazioni.

Sono eccettuate le preparazioni contenenti non più del 0,05 % di morfina purchè non sotto forma di preparazioni per uso parenterale, oppure di soluzioni o diluizioni di morfina in una sostanza inerte solida o liquida.

4. — Metilmorfina (codeina), suoi sali e preparazioni. Sono eccettuate:

a) le preparazioni allo stato secco (granuli, tavolette, ecc.) contenenti non più del 0,1 di metilmorfina per un gr. di preparazione purchè nella composizione la metilmorfina sia associata ad altre sostanze medicinali;

b) le preparazioni sotto forma di soluzione in liquidi non inerti con non più del 10 % di metilmorfina con esclusione di quelle per uso parenterale di qualsiasi titolo.

« 5. — Etilmorfina, suoi sali e preparazioni.

Sono eccettuate:

a) le preparazioni allo stato secco (granuli, tavolette, ecc.), contenenti non più di 0,1 di etilmorfina per un gr. di preparazione, purchè nella composizione l'etilmorfina sia associata ad altre sostanze medicinali;

b) le preparazioni sotto forma di soluzioni in liquidi non inerti con non più del 10 % di etilmorfina, con esclusione di quelle per uso parenterale di qualsiasi titolo.

« 18. — Cocaina, suoi sali e preparazioni.

Sono eccettuate le preparazioni contenenti non più del 0,03 % di cocaina, purchè non sotto forma di preparazioni per uso parenterale oppure di soluzioni o diluizioni di cocaina in una sostanza inerente solida o liquida.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1942-XX

p. Il Ministro: BUFFARINI

(492)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO 29 gennaio 1942-XX.

Modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.).

**IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO**

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 287, che istituisce l'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.);

Visti i decreti 13 maggio 1940-XVIII, 9 gennaio 1941, 13 luglio 1941-XIX, 27 novembre 1941-XX, con cui fu costituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze;

Decreta:

Il Consigliere nazionale Guido Donegani, ed il rag. Luciano Gottardi cessano dalla carica di membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani.

Il Consigliere nazionale conte Carlo Faina, il commendatore Corso Capone ed il dott. Secondo Amadio sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto.

Roma, addì 29 gennaio 1942-XX

MUSSOLINI

(525)